



Direzione: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR

Area: MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G17932 del 24/12/2024

Proposta n. 51430 del 24/12/2024

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a Lotto unico. Approvazione atti di gara e indizione procedura.

Proponente:

Estensore	LEVANTE GIORGIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LEVANTE GIORGIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. LEVANTE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	P. ALFARONE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a Lotto unico. Approvazione atti di gara e indizione procedura.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale)" e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto Regolamento Regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 dell'11/1/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Alfaroni, l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04945 del 27 aprile 2022 relativo all'affidamento di incarico di dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario alla Dott.ssa Giorgia Levante;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01362 del 12/02/2024, modificato con gli Atti di Organizzazione n. G02295 del 01/03/2024 e n. G10816 del 08/08/2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 con decorrenza 1 maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, al comma 1, l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione ed, al successivo comma 3, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, con la quale la precedente Direzione regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del DL n. 66/2014, e i successivi aggiornamenti del predetto elenco di cui alle Delibere ANAC n. 784 del 20 luglio 2016, n. 31 del 17 gennaio 2018, n. 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, n. 643 del 22 settembre 2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 958 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli articoli 498-bis e 498-ter del Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i.” e, in particolare, l'Allegato A - “Piano delle gare centralizzate della Direzione Regionale Centrale Acquisti” in cui è presente l'iniziativa di gara in oggetto tra quelle in programma per il 2024 (Servizio di supporto all'analisi dei rischi dei sinistri degli Enti del SSR);

VISTA la Determinazione n. G03934 del 08 aprile 2024 con la quale è stato costituito il Gruppo Tecnico di Progettazione di supporto per la predisposizione degli atti di gara e nominata RUP la Dott.ssa Giorgia Levante, dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

TENUTO CONTO che il valore complessivo dell'appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e che la Direzione regionale Programmazione economica, Centrale acquisti, Fondi europei, PNRR ha conseguito la certificazione della piattaforma di e-procurement regionale, il “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA.”, in conformità con quanto previsto dal citato articolo del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, quindi, che per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione Lazio utilizzerà il sistema S.TEL.LA. accessibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> nella sezione “Bandi e Avvisi”, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura comprese le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati:

- Lotto unico;
- aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, con attribuzione di massimo 90 punti per il merito tecnico e di massimo 10 punti per il merito economico;
- stipula di una Convenzione con l'aggiudicatario con validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla piattaforma S.TEL.LA. ed eventuale estensione della validità per 12 mesi in caso di mancato esaurimento, alla scadenza, dell'importo massimo spendibile;
- durata degli Ordinatori di fornitura di 6 mesi dalla data di emissione per la consulenza assicurativa (studio di fattibilità) e di 36 mesi dalla data di emissione per l'attività di brokeraggio;
- importo complessivo a base di gara pari a € 9.750.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito indicato:

<i>Servizi oggetto di gara</i>	<i>Importo a base di gara (IVA esclusa)</i>
Consulenza assicurativa (Studio di fattibilità)	€ 210.000,00
Brokeraggio su RCT/RCO	€ 4.500.000,00
Brokeraggio su altre polizze	€ 5.040.000,00
Importo complessivo a base di gara – IVA esclusa	€ 9.750.000,00

- previsione di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensivo delle opzioni, pari a € 14.625.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come dettagliato nella seguente tabella:

Importo complessivo a base di gara - IVA esclusa	€ 9.750.000,00
Opzione 1 - Importo modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 - IVA esclusa	€ 4.875.000,00
Valore globale stimato dell'appalto - IVA esclusa	€ 14.625.000,00

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione e di seguito elencati:

- a) Disciplinare di gara relativi allegati:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema);
 - Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 – Schema di Convenzione;
 - Allegato 5 – Modello Relazione tecnica;
 - Allegato 6 – Griglia di valutazione;
 - Allegato 7A – Modelli per verifiche ex artt. 94-95 e antimafia;
 - Allegato 7B – Elenco soggetti da controllare.

RITENUTO di confermare Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Giorgia Levante, dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario, che risulta in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;

CONSIDERATO che per la presente procedura di gara non si procede alla costituzione del fondo incentivi delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto il RUP riveste la qualifica di dirigente e non viene costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche-amministrative a supporto del RUP;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, per la consulenza assicurativa (studio di fattibilità), e le Aziende Sanitarie, per l'attività di brokeraggio, sosterranno le spese di gestione e di esecuzione dei relativi Ordinativi di fornitura, che saranno emessi rispetto alla Convenzione stipulata in esito all'aggiudicazione della gara, e nomineranno un proprio Responsabile Unico di Progetto e un Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà disposto l'impegno di spesa per l'importo di € 880,00 a favore dell'ANAC a titolo di contributo a carico della stazione appaltante come stabilito con Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024";

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede l'obbligo della trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici delle informazioni e dei dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

RITENUTO, altresì, di rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>, nella sezione "Bandi e Avvisi";

VISTO, l'art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

VISTO l'articolo 85, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati altresì sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di trasmettere, a mezzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, le informazioni e i dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici, nonché di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di indire una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati:

- Lotto unico;
- aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, con attribuzione di massimo 90 punti per il merito tecnico e di massimo 10 punti per il merito economico;
- stipula di una Convenzione con l'aggiudicatario con validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla piattaforma S.TEL.LA. ed eventuale estensione della validità per 12 mesi in caso di mancato esaurimento, alla scadenza, dell'importo massimo spendibile;
- durata degli Ordinativi di fornitura di 6 mesi dalla data di emissione per la consulenza assicurativa (studio di fattibilità) e di 36 mesi dalla data di emissione per l'attività di brokeraggio;
- importo complessivo a base di gara pari a € 9.750.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito indicato:

<i>Servizi oggetto di gara</i>	<i>Importo a base di gara (IVA esclusa)</i>
Consulenza assicurativa (Studio di fattibilità)	€ 210.000,00
Brokeraggio su RCT/RCO	€ 4.500.000,00
Brokeraggio su altre polizze	€ 5.040.000,00
Importo complessivo a base di gara – IVA esclusa	€ 9.750.000,00

- previsione di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensivo delle opzioni, pari a € 14.625.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come dettagliato nella seguente tabella:

Importo complessivo a base di gara - IVA esclusa	€ 9.750.000,00
Opzione 1 - Importo modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 - IVA esclusa	€ 4.875.000,00

Valore globale stimato dell'appalto - IVA esclusa	€ 14.625.000,00
---	-----------------

2. di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione e di seguito elencati:
 - a) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema);
 - Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 – Schema di Convenzione;
 - Allegato 5 – Modello Relazione tecnica;
 - Allegato 6 – Griglia di valutazione;
 - Allegato 7A – Modelli per verifiche ex artt. 94-95 e antimafia;
 - Allegato 7B – Elenco soggetti da controllare.
3. di confermare Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Giorgia Levante, dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario, che risulta in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
4. di dare atto che la Regione Lazio, per la consulenza assicurativa (studio di fattibilità), e le Aziende Sanitarie, per l'attività di brokeraggio, sosterranno le spese di gestione e di esecuzione dei relativi Ordinativi di fornitura, che saranno emessi rispetto alla Convenzione stipulata in esito all'aggiudicazione della gara, e nomineranno un proprio Responsabile Unico di Progetto e un Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023
5. di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposto l'impegno di spesa per l'importo di € 880,00 a favore dell'ANAC a titolo di contributo a carico della stazione appaltante come stabilito con Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024";
6. di rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>, nella sezione "Bandi e Avvisi";
7. di trasmettere, a mezzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, le informazioni e i dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici, nonché di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Regione Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Dott. Paolo Alfarone



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

DISCIPLINARE DI GARA

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

PREMESSE	4
I. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
I.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
I.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese	5
I.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	27

	REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA
		<i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>

15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
16.	OFFERTA TECNICA	29
16.1	CAMPIONATURA	30
17.	OFFERTA ECONOMICA	30
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	32
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	33
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	35
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO/CONVENZIONI	37
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	39
27.	ACCESSO AGLI ATTI	39
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

PREMESSE

Con Determinazione n. _____ del _____, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza organizzativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. (di seguito anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio codice NUTS ITI4.

Il codice CIG è indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare.

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 9 del Codice è Giorgia Levante, Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR. L'indirizzo di posta elettronica del RUP è: glevante@regione.lazio.it.

Le Aziende Sanitarie della Regione Lazio – per l'attività di Brokeraggio di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico - e la Regione Lazio stessa – per il solo studio di fattibilità di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico - aderiranno alla Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. contratti). In considerazione del fatto che l'importo complessivo della fornitura supera le soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, all'atto dell'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura, ciascuna Amministrazione (Aziende Sanitarie e Regione Lazio) provvederà alla nomina del proprio Responsabile Unico di Progetto e del Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

I.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24, salvo i giorni di manutenzione programmati.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

In particolare, è necessario dotarsi:

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

- a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
oppure
di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
oppure
di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
- Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>.
- c) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:
- ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

I.3. IDENTIFICAZIONE

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara e i seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema);
 - Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 – Schema di Convenzione;
 - Allegato 5 – Modello Relazione tecnica;
 - Allegato 6 – Griglia di valutazione;
 - Allegato 7A – Modelli per verifiche ex artt. 94-95 e antimafia;
 - Allegato 7B – Elenco soggetti da controllare.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, al link www.regione.lazio.it nella sezione Avvisi e bandi/ Avvisi e Bandi di gara Centrale acquisti regionale/Servizi per gli operatori economici/Bandi e avvisi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione “Chiarimenti”, disponibile sul Sistema, entro i termini riportati sul sistema.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22, avvengono presso la Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in un unico Lotto, in considerazione dell'esigenza di garantire alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio un unico interlocutore per la gestione di tutto il servizio di consulenza e brokeraggio.

Il valore globale stimato dell'appalto è di € **14.625.000,00** € iva esclusa comprese opzioni di cui al paragrafo 3.3. Di seguito si riporta l'importo complessivo di gara al netto dell'opzione.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Lotto	Servizi oggetto del Lotto	CIG	Importo a base di gara (IVA esclusa)
Lotto unico	Consulenza assicurativa (Studio di fattibilità)		€ 210.000,00
	Brokeraggio su RCT/RCO		€ 4.500.000,00
	Brokeraggio su altre polizze		€ 5.040.000,00
Totale			€ 9.750.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara (IVA esclusa)
Lotto unico	Servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio	66518100-5	P	€ 9.750.000,00
A) Importo a base di gara				€ 9.750.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 9.750.000,00

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di Iva.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale in quanto trattasi di un servizio in cui il Fornitore elabora soluzioni e proposte che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente - nel contesto della prestazione erogata - rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Amministrazioni contraenti. Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa:

- Per lo studio di fattibilità: alle giornate uomo necessarie per l'attività.
- Per il brokeraggio: a un'ipotesi di premio complessivo RCT/O di 30 milioni/anno a copertura delle Aziende Sanitarie che si prevede aderiranno, nonché su una stima del valore dei premi di 24 milioni per le altre polizze.

La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Stazione Appaltante né per le Aziende Sanitarie nei confronti dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari.

3.1 DURATA

La durata della Convenzione, escluse le eventuali opzioni, è pari a 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione sulla piattaforma S.TEL.LA. La Stazione Appaltante si riserva di estendere di ulteriori 12 mesi la durata della Convenzione qualora a scadenza della stessa non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Gli Ordinativi di fornitura avranno durata pari a:

- **6 mesi dalla data di emissione per l'Ordinativo emesso dalla Regione Lazio per lo studio di**

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

fattibilità;

- **36 mesi dalla data di emissione per gli Ordinativi emessi dalle Aziende Sanitarie per l'attività di brokeraggio.**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (F.O.I.) al netto dei tabacchi.

La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del relativo provvedimento da parte della Stazione Appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione I ex art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice: tale opzione è esercitabile qualora si renda necessario un incremento delle prestazioni per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie che in corso di esecuzione della Convenzione intendessero passare dal regime di autoassicurazione alla copertura assicurativa oggetto di gara.

L'importo stimato complessivo di tale opzione è pari a € **4.875.000,00** IVA esclusa.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione I, è pari a € **14.625.000,00** IVA esclusa così suddiviso.

Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 9.750.000,00
Opzione I ex art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice	€ 4.875.000,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 14.625.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il seguente requisito di idoneità:

- a) **Iscrizione al registro** unico degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera b, del DLgs. N. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, Sezione B – Broker.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale medio annuo** risultante da tre esercizi finanziari compresi nel triennio 2019-2023, disponibili, chiusi e approvati **non inferiore all'importo complessivo a base di gara.**

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Tale requisito si è reso necessario in considerazione della necessità di selezionare operatori di mercato aventi organizzazione e capacità tali da garantire una gestione efficiente del servizio di brokeraggio per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver eseguito negli ultimi tre anni (trentasei mesi), precedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 3 contratti per servizi analoghi (relativi a polizze RCT/O) presso Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione al registro unico degli intermediari di cui all'art. 109, co. 2, lettera b, del DLgs 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, Sezione B – Broker di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo **6.2 lettera a)** deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziate o GEIE nel loro insieme.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi (relativi a polizze RCT/O) presso Aziende o Enti del sistema sanitario nazionale, di cui al **punto 6.3 lett. a)** deve essere posseduto dal RTI/Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il registro unico degli intermediari di cui all'art. 109, co. 2, lettera b, del DLgs 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, Sezione B – Broker di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionali

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti nel paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Qualora l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta il contratto di avalimento dovrà essere allegato all'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 119 comma 1 del Dlgs 36/2023. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non sono previsti requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione per la partecipazione alla presente procedura.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere, altresì, costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento la seguente dicitura "611143 Brokeraggio Provvisoria".

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui alla lettera a), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- c. Riduzione del 20% nel caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo per la partecipazione alla presente procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, per un importo pari a € **220,00**. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento che, in ogni caso, deve essere stato effettuato entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr Parere di precontenzioso ANAC n. 30 del 17.01.2024). L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata esclusivamente su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati a sistema, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi>.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- il mancato pagamento del contributo ANAC (laddove previsto) entro i termini previsti per la scadenza della presentazione dell'offerta è sanabile, purché il pagamento sia stato effettuato entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, mentre non è sanabile il tardivo pagamento dell'importo dovuto (cfr Parere di precontenzioso ANAC n. 30 del 17.01.2024).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma S.TEL.LA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- 2) DGUE (da compilare a Sistema);
- 3) Eventuale Procura;
- 4) Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni attestanti il diritto alla riduzione dell'importo;
- 5) Ricevuta pagamento dell'imposta di bollo oppure Copia del contrassegno in formato .pdf;

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

- 6) Modelli per verifiche ex artt. 94 e 95 e antimafia (Allegato 7A);
- 7) Elenco dei soggetti da controllare (Allegato 7B);
- 8) Eventuale - Documentazione di avalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 9) Eventuale - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- 10) Eventuale - Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato I - Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al capoverso precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico dichiara l'impegno ad adottare le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla gara in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione Appaltante e reperibili ai seguenti indirizzi <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione>, nonché di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

- mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) dichiarazione di avvalimento;
- 2) contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento premiale, il contratto dovrà essere inserito all'interno della busta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - ✓ copia del contratto di rete
 - ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - ✓ copia del contratto di rete
 - ✓ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico dovrà caricare a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione come di seguito specificata, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica**, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5, nella quale vengano presentati e argomentati i parametri e i pesi previsti per l'attribuzione del punteggio tecnico, secondo quanto più dettagliatamente previsto al paragrafo 18.1.
Sul punto si specifica che tale documento deve essere presentato a su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di **40** pagine solo fronte (facciate), esclusi gli allegati, copertina e indice. L'elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di valutazione riportati nella griglia di cui all'Allegato 6 – Griglia di valutazione. I punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione saranno attribuiti con le modalità e secondo le formule e i criteri riportati nell'Allegato stesso.
- b) **Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio**, della lunghezza massima di 3 pagine.
- c) **Curriculum Vitae delle figure proposte per il team previsto per la linea attività A (studio di fattibilità)** di cui al Capitolato Tecnico. Potranno essere presentati un massimo di n. 5 CV della lunghezza massima di 3 pagine ciascuno.
- d) **Curriculum Vitae delle figure proposte per il team previsto per la linea attività B (brokeraggio)** di cui al Capitolato Tecnico. Potranno essere presentati un massimo di n. 5 CV della lunghezza massima di 3 pagine ciascuno.
- e) **Contratto di avvalimento**, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi dell'avvalimento premiale;
- f) **Eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

All'offerta deve essere allegato un indice riepilogativo dei documenti presentati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

indiretta) all'Offerta Economica.

16.1 CAMPIONATURA

Non è prevista campionatura.

17. OFFERTA ECONOMICA

La compilazione della scheda di offerta economica deve essere effettuata attraverso il Sistema, secondo le modalità esplicitate nel manuale. Per la presentazione dell'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, l'Operatore economico dovrà compilare il modello presente su S.TEL.LA. secondo le seguenti indicazioni.

Voce di offerta	Base d'asta	Modalità di offerta
Studio di fattibilità	€ 210.000,00	Importo complessivo offerto per l'attività
Brokeraggio su RCT/RCO	5%	% di provvigione offerta
Brokeraggio su altre polizze	7%	% di provvigione offerta

Le percentuali di provvigione dovranno essere espresse in valore numerico fino alla terza cifra decimale dopo la virgola (es. 0,045 per esprimere il 4,5% o 0,05 per esprimere il 5%).

- L'Offerta Economica è da intendersi comprensiva dei servizi connessi elencati nel Capitolato Tecnico.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta unitaria per ciascuna voce di offerta.
- L'Offerta Economica non può essere pari a 0 (zero).

Si precisa che non saranno ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta o parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

Gli importi offerti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei costi di trasporto, di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare un servizio a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa. Nel caso

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tipo offerta	Punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato 6 – Griglia di valutazione** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica riportata nell'Allegato 6.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione a ciascun criterio D, la commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V_{(a)pi}$ corrispondente alla media dei valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Eccellente	Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente	Insufficiente/ non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato (V_{api})	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Il coefficiente preliminare $V_{(a)pi}$ viene trasformato in coefficiente definitivo $V_{(a)i}$, riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

indicata:

a) se $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)pi} = 0$$

Dove:

$V_{(a)pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo.

Il punteggio tecnico, attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo $V_{(a)i}$ x il Punteggio massimo attribuito al criterio.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun criterio di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli criteri di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto all'interno dell'Allegato 6 – Griglia di valutazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà calcolato sulla base del valore complessivo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale all'importo posto a base d'asta secondo la seguente formula:

$$PeTOT = Pe1 + Pe2 + Pe3$$

A. Studio di fattibilità (e1)

Il punteggio all'offerta formulata per la voce studio di fattibilità è attribuito secondo la seguente formula

$$Pe1 = Ci \times 2$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica

Ci = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo

2 = punteggio massimo attribuibile

Il coefficiente Ci , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:

$$Cia = (Ria / Ramax)^{0,7}$$

dove

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	---

C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo
 R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo
 R_{max} = ribasso offerto dal concorrente che ha formulato la miglior offerta
 $0,7$ = esponente che determina la concavità della curva di punteggio

B. Brokeraggio su RCT/RCO (e2)

Il punteggio all'offerta formulata per la voce servizio di brokeraggio RCT/RCO è attribuito secondo la seguente formula

$$PeI = C_i \times 5$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica
 C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo
 5 = punteggio massimo attribuibile

Il coefficiente C_i , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:

$$C_{ia} = (R_{ia} / R_{amax})^{0,7}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo
 R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo
 R_{max} = ribasso offerto dal concorrente che ha formulato la miglior offerta
 $0,7$ = esponente che determina la concavità della curva di punteggio

C. Brokeraggio su altre polizze (e3)

Il punteggio all'offerta formulata per la voce servizio di brokeraggio su altre polizze è attribuito secondo la seguente formula

$$PeI = C_i \times 3$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica
 C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo
 3 = punteggio massimo attribuibile

Il coefficiente C_i , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:

$$C_{ia} = (R_{ia} / R_{amax})^{0,7}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo
 R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo
 R_{max} = ribasso offerto dal concorrente che ha formulato la miglior offerta
 $0,7$ = esponente che determina la concavità della curva di punteggio

Il punteggio economico verrà arrotondato dal Sistema alla seconda cifra decimale.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

dove:

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Il punteggio economico verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione secondo quanto stabilito dal Capo VII Bis, "Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni Giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale ha luogo il giorno e l'ora indicati a sistema.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA. e alle stesse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta virtuale il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, in sedute riservate, il RUP procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun lotto, in seduta virtuale, tramite sistema S.TEL.LA., all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Successivamente, in seduta virtuale, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta virtuale, procede alla formulazione della graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate presunte anormale le offerte che superino i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO/CONVENZIONI

La proposta di aggiudicazione viene formulata, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, in favore del concorrente che si è classificato al primo posto della graduatoria generata dal Sistema e con il quale verrà stipulata una Convenzione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La Convenzione è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione della Convenzione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti per il 10% dell'importo complessivo della Convenzione. A tale importo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

L'affidatario comunica all'Azienda Sanitaria contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula della Convenzione deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 secondo periodo del Codice. Il valore complessivo del nuovo affidamento è determinato dai quantitativi oggetto di gara, rapportati al periodo residuo di validità della Convenzione risolta, moltiplicati per i prezzi offerti in gara dall'operatore economico subentrante.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al link <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando circostanziata richiesta tramite il sistema S.TEL.LA. Non saranno prese in considerazione richieste di accesso agli atti trasmesse al di fuori della piattaforma S.TEL.LA.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione della Convenzione. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- a) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- b) Dati 'giudiziari', di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno comunicati alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno

 REGIONE LAZIO	DISCIPLINARE DI GARA <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio</i>
--	--

diffusi tramite il sito internet della Centrale Acquisti.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la Stazione Appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7.

Copia



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**Allegato I - Domanda di partecipazione**

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a ² _____

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Institore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da:
(*indicare i ruoli ricoperti*)

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico



- Consorzio stabile
 Consorzio tra società cooperative
 Consorzio tra imprese artigiane
 Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
 Rete dotata di organo comune
 Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
 GEIE
 altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

Consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia. (*Compilare soltanto i campi di interesse*)

I. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(*Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi*)

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

- DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziare esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede



Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

DICHIARA:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
o, *in alternativa*,
- di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.



(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA:

di concorrere per le seguenti imprese:

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

DICHIARA: (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)



- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allegare il contratto di avvalimento
- DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e che produrrà il contratto di avvalimento in offerta tecnica
 - Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.
 - Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali.

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa,

- DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da.....
- DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

(solo in caso di raggruppamento)



- DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

6. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

DICHIARA di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.



- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
- Riduzione del 20% per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del Codice:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

DICHIARA che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).

- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso

DICHIARA di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.

DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.



producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARA relativamente alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, di

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023

ovvero

- di trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e pertanto segnala le fattispecie rilevanti all'interno della documentazione che si allega.
- di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023

ovvero

- di trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e pertanto riepiloga nella documentazione che si allega eventuali violazioni gravi non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali ex art. 95 co. 2 (Allegato II.10), indicando se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure se il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure se l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

7. Assunzione di ulteriori impegni

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- DICHIARA** di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

DICHIARA di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.



8. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

DICHIARA

- che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri]

INDICA il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici):

- di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

#1

Tipo di documento:

Numero dell'avviso:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante 

***Denominazione:**

Giunta Regionale

Indirizzo:

Via R. Raimondi Garibaldi 7

CAP:

00145

Località:

Roma

***Paese:**

Italia

***Codice Fiscale:**

80143490581

Informazioni relative al Fornitore del Servizio***Denominazione:**

Giunta Regionale

***Codice Fiscale:**

80143490581

***Sito Web di erogazione servizio:**

www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=giunta

Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)***Informazioni sull'Appalto******Titolo:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a Lotto unico

***Breve descrizione dell'appalto:**

Servizio di consulenza assicurativa (studio di fattibilità) in favore della Regione Lazio e servizio di brokeraggio in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei):

***Tipologia Appalto:**

Servizi

***Classificazione Scelta del Contraente:**

Procedura Aperta

***Lista CPV inerenti l'Appalto:**

Servizi di intermediazione assicurativa

***Lista dei Lotti:**

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

***Nominativo RUP:**

Giorgia Levante

Telefono:

0651685014

***Indirizzo e-mail:**

glevante@regione.lazio.it

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.

***L'OE può inserire offerta per**

Presentazione di un'offerta per tutti i lotti

***Massimo numero di lotti**

1

***Massimo numero di lotti aggiudicabili**

1

Dati Identificativi

Dati Identificativi

Ruolo:**Nome/denominazione:**

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale

Indirizzo postale

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

***Paese:**

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persona di contatto

Persone di contatto:

***Persona di contatto:**

***Telefono:**

***PEC o e-mail:**

Operatore Economico PMI

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

***Risposta**



si



no

OE è un laboratorio protetto

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

***Risposta:**

si

no

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

Registrazione in elenchi ufficiali

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

***Risposta:**

si

no

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

Forma di Partecipazione

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

***Risposta**

si

no

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

***Identificativo Lotto**

Eventuali rappresentanti 

Legali rappresentanti #1

Nome:**Cognome:*****Codice Fiscale*****Data di nascita:*****Luogo di nascita:**

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

Imprese Ausiliarie

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

***Risposta:**

si

no

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si

no

Subappaltatori

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

***Risposta:**

si

no

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. a)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**

si

no

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. b)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**



si



no

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**



si



no

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**



si



no

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**



si



no

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

***Risposta fornita**

si

no

Pagamento di imposte 

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

***Risposta**

si

no

***Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare**

si

no

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

***Risposta**

si
no

***Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare**

si
no

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

***Risposta**

si
no

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

***Risposta**

si
no

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

***Risposta**

si
no

Liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione giudiziale – L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

***Risposta**
si
no

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?**

si
*no***Liquidazione coatta****Liquidazione coatta**

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

***Risposta**
si
no

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?**

si
*no***Concordato preventivo con i creditori****Concordato preventivo con i creditori**

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

***Risposta**
si
no

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?**

si
*no***Gravi illeciti professionali**

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

***Risposta**

si

no

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

***Risposta**

si

no

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

***Risposta**

si

no

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

***Risposta**

si

no

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto – Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

***Risposta**



si



no

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

***Risposta**

si



no

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

***Risposta:**

si



no

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

***Risposta:**



si



no

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 2
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

***Risposta:**



si



no

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. a
L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

***Risposta:**



si



no

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 5, lett. b)
L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

***Risposta:**



si



no

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

***Risposta:**

si *no*

In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

#1

Identificazione lotti

Nome del registro

URL

#1

***Risposta**

si *no*

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

Fatturato annuo medio

Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Se il Requisito minimo non è valorizzato far riferimento alla documentazione di gara

Numero di Esercizi

Requisito minimo

***Media annua nel periodo richiesto**

***Informazioni aggiuntive**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si

no

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023. Se il requisito non è valorizzato far riferimento alla documentazione di gara.

Numero minimo di referenze

#1

Requisiti

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

#1

Lotti ai quali si applicano le referenze

***Identificazione lotti**

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si

no

Data e Luogo

***Data**

***Luogo**

Copia



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO



I	PREMESSA	3
2	OGGETTO	3
2.1	Studio di fattibilità (linea di attività A).....	4
2.2	Attività di brokeraggio (linea di attività B)	5
2.2.1	Assistenza nello svolgimento della gara	5
2.2.2	Assistenza alle Aziende Sanitarie nella fase di esecuzione	6
3	MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	8
4	CORRISPETTIVI	9
5	OBBLIGHI	10
5.1	Obblighi del Broker.....	10
5.2	Obblighi delle Aziende Sanitarie	12
6	GRUPPO DI LAVORO	13
7	PAGAMENTO DEI PREMI	14



I PREMESSA

La situazione delle coperture della Responsabilità Civile verso Terzi (di seguito RCT/O) delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti (di seguito Aziende Sanitarie) del Servizio Sanitario Regionale (di seguito SSR) della Regione Lazio, è molto variegata:

- Su 18 Aziende Sanitarie solo 8 sono attualmente dotate di una copertura assicurativa RCT/O, mentre 10 sono in regime di autoassicurazione.
- In quasi tutti i casi la scelta del regime di autoassicurazione si è resa necessaria per l'impossibilità di trovare delle coperture con costi adeguati.
- Le franchigie delle coperture in essere sono spesso elevate e vanno da € 50.000,00 a € 250.000,00.
- Le spese legali sono molto diversificate e il loro importo non sembra essere correlato strettamente al regime di autoassicurazione/copertura assicurativa.

I principali dati sulla situazione della copertura delle Aziende Sanitarie possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: glevante@regione.lazio.it.

Dal 2014 tutte le strutture pubbliche sono tenute a elaborare il Piano Annuale di Risk Management (PARM) in cui, sulla base di obiettivi regionali, vanno declinate le attività aziendali sul tema, complete di indicatori e matrice delle responsabilità. Dal 2018, le strutture pubbliche sono tenute a elaborare il Piano Annuale delle Infezioni Correlate all'Assistenza (PAICA), con le stesse caratteristiche del PARM relativamente a attività, indicatori, responsabilità, ecc. Nel 2022, al fine di rafforzare una visione unitaria del rischio sanitario, PARM e PAICA sono stati integrati e sostituiti da un unico documento, il Piano Annuale di gestione del Rischio Sanitario (PARS).

I PARS 2024 possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: glevante@regione.lazio.it.

Inoltre, con Determinazione n. G15665 del 23 novembre 2023, la Regione Lazio ha adottato il *Documento di indirizzo sulla gestione dei sinistri da responsabilità medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)* (di seguito Documento di Indirizzo), che contiene indicazioni operative per una gestione quanto più possibile omogenea delle richieste risarcitorie, definendo le fasi di gestione di un sinistro e fornendo indicazioni per la corretta costruzione e revisione del fondo riserva sinistri e del fondo rischi.

2 OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- consulenza specialistica in favore della Regione Lazio con l'obiettivo di individuare le modalità ottimali di gestione del rischio clinico e dei sinistri al fine di ridurre la spesa per le coperture assicurative/auto coperture ed aumentare le capacità di gestione;
- brokeraggio in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio più avanti meglio descritto.

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

Le attività oggetto di appalto dovranno articolarsi come di seguito rappresentato:

1. Analisi della posizione assicurativa di ciascuna Aziende Sanitaria e definizione del modello di copertura più adatto;
2. Analisi della fattibilità di una procedura di gara per l'acquisizione del servizio assicurativo comprensivo di calendarizzazione delle procedure attivabili;
3. Individuazione delle eventuali criticità relative all'attivazione di procedure per ciascuna delle Aziende Sanitarie coinvolte nell'analisi;
4. Definizione e gestione della/delle procedura/e di gara;
5. Attività di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo delle Aziende Sanitarie cui la procedura è rivolta.

Le su citate attività sono state suddivise in fasi/linee di attività:

- A. Studio di fattibilità (paragrafo 2.1)
- B. Attività di brokeraggio (paragrafo 2.2) suddivisa in:
 - I. Assistenza nello svolgimento della procedura di gara (paragrafo 2.2.1)
 - II. Assistenza alle Aziende Sanitarie in fase di esecuzione (paragrafo 2.2.2).

Tutte le attività devono essere svolte nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia con particolare riferimento alla legge 8 marzo 2017 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”* e al Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy *“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”*.

2.1 STUDIO DI FATTIBILITÀ (LINEA DI ATTIVITÀ A)

L'affidatario (di seguito Broker) dovrà procedere in via prioritaria all'individuazione, analisi, mappatura e valutazione dei rischi connessi alla natura e all'attività istituzionale delle Aziende Sanitarie con verifica delle reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo dei rischi di ogni singola Azienda Sanitaria. Il Broker dovrà pertanto supportare la Regione Lazio nell'acquisizione, anche tramite specifici questionari, delle informazioni necessarie alla definizione della su citata istruttoria.

L'istruttoria sarà orientata a individuare il miglior modello assicurativo per ciascuna Azienda Sanitaria e, qualora ritenuto opportuno, a impostare una procedura di gara finalizzata a ridurre le situazioni di autoassicurazione e al perseguimento di economie di spesa.

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

Il Broker dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) supporto alla Regione Lazio nell'acquisizione, analisi e gestione dei dati, nonché in ogni altra attività necessaria allo svolgimento dell'istruttoria;
- b) analisi dell'organizzazione e degli strumenti utilizzati per la gestione dei rischi all'interno delle Aziende Sanitarie;
- c) analisi dell'organizzazione deputata alla gestione dei sinistri all'interno dell'Azienda Sanitaria;
- d) analisi del fondo riserva sinistri e del fondo rischi, nonché delle loro modalità di gestione;
- e) analisi dei costi complessivi legati alla gestione dei sinistri;
- f) individuazione delle criticità e delle possibili azioni di miglioramento con stima dei risparmi conseguibili;
- g) individuazione del modello assicurativo più adatto a ciascuna Azienda Sanitaria finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento dei costi complessivi a carico dell'appaltante;
- h) definizione della governance dell'operazione ed elaborazione di una strategia di azione con particolare riferimento alla individuazione delle attività da compiersi per ciascuna Azienda.

Al termine delle attività sopra elencate, e comunque **entro 180 giorni solari** dalla emissione dell'Ordinativo di fornitura da parte della Regione Lazio, il Broker dovrà consegnare lo studio di fattibilità che dovrà prevedere per ciascuna Azienda tutti gli elementi di seguito elencati:

- un'analisi dei dati rilevati;
- gli scenari per la copertura assicurativa dei rischi RCT/O;
- eventuali raccomandazioni in merito al miglioramento dell'organizzazione e dei processi deputati alla gestione dei sinistri e dei fondi rischi.
- schema di polizza con le condizioni più idonee per ciascuna Azienda Sanitaria nonché dei possibili elementi migliorativi da utilizzare in una eventuale procedura di gara. Lo studio dovrà, inoltre, prevedere una valutazione (costi, rischi e benefici, tempi di attuazione) di implementazione di un sistema regionale di autocopertura del rischio. Il Broker dovrà inoltre produrre un executive summary del lavoro svolto per consentirne la presentazione agli organi di governo della Regione.

2.2 ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO (LINEA DI ATTIVITÀ B)

Qualora la Regione Lazio decida di procedere all'indizione di procedure di gara per l'acquisizione della copertura assicurativa, il Broker dovrà supportare l'Amministrazione e le singole Aziende nelle attività di seguito elencate.

2.3 ASSISTENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Tale attività dovrà essere svolta ai fini della redazione, pubblicazione e attivazione delle singole procedure di gara nelle modalità concordate con la Regione Lazio. In particolare, dovranno essere

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

svolte le seguenti attività:

- a. supporto specialistico per la predisposizione della **documentazione di gara**, che potrà consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'assistenza per la redazione dei seguenti atti:
 - disciplinare di gara/lettera di invito;
 - schemi di dichiarazioni amministrative;
 - schema di contratto;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello di protocollo di gestione del rischio ai sensi del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232.
 Tale attività dovrà essere conclusa entro 30 giorni solari dall'autorizzazione da parte della Regione Lazio. Per autorizzazione si intende la nota con la quale la Regione Lazio comunica al Broker la decisione di voler procedere con l'indizione di procedure di gara per l'acquisizione delle coperture assicurative.
- b. supporto alla **gestione dei chiarimenti** che dovessero essere richiesti nel corso dello svolgimento della gara;
- c. assistenza giuridico/legale alla singola Azienda Sanitaria nel corso della **fase di contrattualizzazione** con il soggetto risultato aggiudicatario della gara.

Al termine di ciascuna attività sopra elencate, il Broker dovrà consegnare:

- Relativamente all'attività di progettazione: Documentazione di gara per l'indizione della procedura secondo quanto sopra riportato (lettera a).
- Relativamente all'attività di supporto allo svolgimento della procedura: per ciascuna richiesta di chiarimento pervenuta, la proposta di risposta al chiarimento comprensiva, qualora richiesto, di eventuale nota interna di approfondimento corroborata da riferimenti normativi, prassi, giurisprudenza e dottrina a supporto dei chiarimenti forniti (lettera b).
- Relativamente alla fase di supporto alla contrattualizzazione: per ciascuna sotto attività sopra descritta, il Broker dovrà produrre la versione definitiva del contratto predisposto (lettera c).

2.4 ASSISTENZA ALLE AZIENDE SANITARIE NELLA FASE DI ESECUZIONE

Ad esito dell'aggiudicazione della procedura e di stipula dei relativi contratti, il Broker dovrà assistere le Aziende Sanitarie nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri e alle politiche di valutazione e contenimento del rischio (Risk Management). Di seguito si riportano le attività che dovranno essere garantite:

1. presa in carico e gestione del programma assicurativo (polizze, coperture, sinistri), da attuarsi entro 20 giorni solari dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura da parte dell'Azienda;
2. analisi e gestione delle polizze assicurative durante la fase esecutiva delle stesse;
3. monitoraggio e supporto nell'attività di interruzione delle prescrizioni dei diritti dell'Azienda



sanitaria nei confronti dell'assicuratore;

4. aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture assicurative, ivi compreso, laddove richiesto, l'analisi delle riserve dei singoli sinistri e valutazione, quantificazione e revisione del relativo fondo riserva sinistri in applicazione dello specifico Documento di Indirizzo regionale;
5. analisi sull'andamento del rischio e del suo impatto sul sistema, attraverso strumenti di reporting e definizione di indicatori, da attuarsi entro 20 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Azienda;
6. assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il massimo impegno per la tempestiva definizione delle pratiche da parte delle Compagnie Assicuratrici e per l'acquisizione, da queste ultime, di periodici ed aggiornati reports sull'andamento dei sinistri;
7. gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei (con preavviso di almeno 60 giorni solari), comunicazione e verifica dei dati di regolazione, variazione rischi e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile, verifica e gestione delle franchigie, degli aggregati e di ogni altra condizione prevista nelle polizze in atto;
8. consulenza, ove richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.), da effettuarsi entro 20 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Azienda;
9. se richiesto, partecipazione obbligatoria di un referente dedicato alle sedute del Comitato per la Valutazione Sinistri e supporto alle funzioni di Risk Management nell'ambito della gestione integrata del rischio e dei modelli Enterprise Risk Management (ERM), da effettuarsi entro 20 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Azienda;
10. attività di formazione e aggiornamento degli operatori indicati dalle Aziende sulle problematiche e la legislazione concernente la materia assicurativa nonché organizzazione, assistenza, partecipazione in ordine a programmi didattici, di approfondimento e di formazione sui temi assicurativi e di Risk Management, da effettuarsi entro 30 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Azienda;
11. produzione di pareri di congruità sui contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori, da effettuarsi entro 15 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Azienda;
12. attività di consulenza richiesta dall'Azienda sanitaria in ambito di eventuali programmi di welfare e benessere aziendale;

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

13. attività di reportistica annuale con gli elementi principali del programma assicurativo, di interventi effettuati e di attività da effettuare a breve o a medio termine;
14. produzione di un report trimestrale di dettaglio ed evoluzione dei sinistri, da consegnarsi all'Azienda Sanitaria e alla Regione Lazio.

Resta inteso che i servizi sopra elencati non sono esaustivi, dovendosi ricomprendere anche tutte le attività, di norma, accessorie o comunque correlate alla buona riuscita del servizio.

Le Aziende Sanitarie autorizzano il «Broker» a trattare in nome e per conto loro con le Compagnie Assicuratrici.

Restano in capo alle Aziende Sanitaria l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle Aziende, né potrà impegnare in alcun modo le Amministrazioni stesse se non autorizzato preventivamente.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività prevalentemente svolte nella propria sede, anche attraverso modalità di svolgimento a distanza con collegamento da remoto, e, ove necessario, con attività in presenza - periodica o su richiesta – presso la sede delle Aziende; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno delle Aziende di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di loro competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

3 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'aggiudicatario della procedura stipulerà una convenzione quadro con la Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR della Regione Lazio della durata di 24 mesi.

Per l'attivazione della linea di attività A) "Studio di Fattibilità", la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria emetterà un Ordinativo di fornitura dell'importo pari al valore offerto in gara dall'aggiudicatario.

Entro 7 giorni solari dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura il Broker dovrà consegnare un Piano delle attività che, partendo dall'offerta tecnica dovrà dettagliare le attività da svolgere, i relativi tempi di realizzazione e gli output da produrre.

Qualora la Regione richieda delle modifiche al Piano di lavoro, il Broker dovrà riformulare una

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

proposta di Piano entro ulteriori 5 giorni solari. La data di approvazione del Piano costituirà a data di attivazione del servizio.

Con cadenza mensile il Broker dovrà presentare uno stato avanzamento lavori contenente le attività svolte, i risultati conseguiti, gli output prodotti, le eventuali criticità riscontrate, eventuali esigenze di riprogrammazione delle attività. Le attività dovranno essere completate entro 180 giorni solari dalla data di avvio del servizio; eventuali riprogrammazioni delle attività dovranno essere esplicitamente approvate dalla Regione Lazio.

Sulla base degli esiti dello Studio, le Aziende per cui si deciderà di avviare procedure di gara per l'acquisizione della copertura assicurativa RCT/O provvederanno all'emissione di ordinativi di fornitura che attiveranno la linea di attività B) "Attività di Brokeraggio".

Nell'ambito della linea di attività B), le Aziende Sanitarie potranno richiedere al Broker di avviare procedure per l'acquisizione di ulteriori coperture assicurative quali ad esempio RC colpa grave, RC patrimoniale, malattia, all risk, kasko, infortuni, incendio o altre tipologie di polizze che si dovessero rendere necessarie. Tali attività verranno remunerate secondo quanto riportato nella tabella al successivo paragrafo 4.

Resta inteso che le procedure di gara potranno essere svolte in forma aggregata dalla Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR per conto delle Aziende Sanitarie.

4 CORRISPETTIVI

Tutti le attività sopra richiamate saranno remunerate secondo le modalità di seguito specificate:

ID	Voce di Costo	Unità di misura / Contabilizzazione
1	Studio di fattibilità (Linea attività A)	Costo a prestazione
2	Attività di brokeraggio su RCT/RCO (Linea attività B)	Provvigione: 5% singola copertura o minore offerta in gara
3	Attività di brokeraggio su altre polizze (Linea attività B)	Provvigione: 7% singola copertura o minore offerta in gara

La tabella riporta i corrispettivi comprensivi di ogni spesa necessaria all'esecuzione dell'attività, ivi comprese le spese per eventuali viaggi e/o trasferimenti del Broker, al netto di IVA, oneri previdenziali e spese generali, ove dovuti.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di cui alla Linea attività A (studio di fattibilità) verrà effettuato a corpo, secondo la seguente cadenza:

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

- 20% dell'importo contrattuale all'approvazione da parte della Regione Lazio dello stato avanzamento lavori relativo al secondo mese di contratto;
- 20% dell'importo contrattuale all'approvazione da parte della Regione Lazio dello stato avanzamento lavori relativo al quarto mese di contratto;
- 60% dell'importo contrattuale alla consegna ed approvazione da parte della Regione Lazio dello stato di avanzamento relativo all'ultima fase esecutiva (sesto mese di contratto) e della documentazione di cui al paragrafo 2.1 del presente Capitolato.

Le attività di cui alla Linea B) non comportano per le Aziende sanitarie e per la Regione Lazio alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle Compagnie Assicuratrici, sulla base della percentuale di remunerazione, fissa e invariabile per tutta la durata contrattuale, indicata nella successiva tabella. La provvigione spettante sarà calcolata applicando la percentuale di remunerazione, prevista per ciascuna polizza assicurativa, ai rispettivi premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. In caso di fissazione di una provvigione in valore monetario, la stessa resterà invariata per tutta la durata contrattuale indipendentemente dal pertinente premio assicurativo. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Le provvigioni a gara, che verranno applicate in sede di esecuzione contrattuale, sono impostate pari al 5% delle nuove coperture per le polizze RCT/RCO e 7% delle nuove coperture per le altre polizze ovvero minori percentuali offerte in gara.

Le Aziende Sanitarie non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie Assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i broker uscenti ed i broker subentranti. Sarà, inoltre, onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi per disciplinare le modalità di intermediazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

5 OBBLIGHI

5.1 OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse delle Aziende Sanitarie, osservando tutte le indicazioni e richieste che le Aziende stesse forniranno. In particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici depositando presso l'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Le Aziende Sanitarie hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla richiamata vigente normativa, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, e riferiti al periodo contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni alla Centrale acquisti regionale ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Il Broker aggiudicatario, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, è individuato quale Responsabile del Trattamento dei dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio e a tal fine deve attenersi alle istruzioni che saranno impartite con specifico atto di designazione degli Enti.

Si intendono comunque obblighi del broker le seguenti attività:

A. Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento il Broker dovrà assicurare il continuo trasferimento di *know-how* acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile.

Il trasferimento di *know-how* sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc.

B. Proprietà dei deliverables e riservatezza

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà della Regione Lazio che ne potrà disporre liberamente.

In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale il Broker dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo dei dati e delle relative elaborazioni prodotti nel corso dell'affidamento.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza; in particolare tutte le informazioni che il Broker acquisirà non potranno essere trasferite a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della Regione Lazio e dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi legati all'esecuzione del presente appalto.

C. Standard e strumenti

La documentazione proposta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali forniti dalla Regione Lazio all'avvio dell'affidamento.

Il personale preposto all'esecuzione dei servizi dovrà essere dotato dei propri personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Microsoft Office 365) e con i principali applicativi (es. Microsoft Project, strumenti Business Object, Adobe Acrobat). L'utilizzo di ogni altro strumento dovrà

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

preventivamente essere concordato con la Regione Lazio. I componenti del gruppo di lavoro dovranno, inoltre, possedere competenze specifiche sui software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed *office automation*). Resta ferma la facoltà di variare o introdurre nuovi anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso al Broker.

D. Trasferte e luogo di lavoro

Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte di norma da remoto o presso gli uffici della Regione Lazio, nonché delle Aziende Sanitarie.

Sono a carico del Broker intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.

E. Polizza assicurativa

Alla data di stipula della convenzione quadro, e in ogni caso prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dall'art 110 del D.Lgs. 209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 2.500.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

5.2 OBBLIGHI DELLE AZIENDE SANITARIE

Le Aziende Sanitarie si obbligano a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto delle Aziende Sanitarie con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente al contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
- b) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi, con espressa indicazione del valore della provvigione che dovrà essere corrisposta al Broker da parte della Compagnia Assicuratrice;
- c) informare il Broker dell'intenzione di procedere alla stipula e/o sottoscrizione di atti e/o contratti assicurativi ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, peraltro non vincolante per l'Azienda Sanitaria;
- d) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- e) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.



Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio
Allegato 3 - Capitolato tecnico

6 GRUPPO DI LAVORO

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il Broker dovrà indicare un team di esperti tale da garantire lo svolgimento delle attività di cui alle Linee di attività A) e B), secondo le modalità riportate nell'offerta stessa.

Il team dovrà essere composto da figure aventi le seguenti competenze:

- giuridiche e amministrative nella gestione dei sinistri in ambito sanitario;
- di gestione del rischio («risk management») in ambito sanitario.

All'interno del gruppo di lavoro dovrà inoltre essere individuato un responsabile che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto e adeguato andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza fisica ordinaria del responsabile e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Azienda Sanitaria in caso di urgenza. Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere pari e adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Dovrà, altresì, essere assicurata la presenza fisica presso la sede dell'Azienda Sanitarie del responsabile o del suo sostituto, con un minimo di 4 volte al mese e comunque secondo le esigenze della Struttura. Il responsabile dovrà avere i seguenti requisiti:

Ruolo – è il referente del progetto nei confronti della Regione Lazio. Supervisiona le attività del gruppo di lavoro e assicura la qualità dei prodotti e dei documenti. Si interfaccia con il referente della Regione per quanto attiene alla pianificazione e al monitoraggio delle attività svolte.

Requisiti:

- esperienza lavorativa di almeno 15 anni, da computarsi dalla data di conseguimento del diploma di laurea;
- almeno 10 anni di gestione di progetti simili a quello oggetto di gara;
- almeno 8 anni di esperienza in progetti che riguardano la gestione del rischio clinico e l'acquisizione e la gestione di polizze RCT/O in ambito sanitario;
- perfetta conoscenza del mercato assicurativo specifico del settore sanitario e del contesto normativo e regolamentare relativo alla gestione di rischi e dei sinistri in ambito sanitario, con particolare riferimento al settore pubblico.

All'inizio della fornitura il Broker dovrà comunicare i componenti del Gruppo di Lavoro, in ottemperanza al contenuto dell'offerta tecnica; eventuali sostituzioni dei membri del gruppo di lavoro dovranno avvenire con personale con esperienze e competenze superiori a quelle del personale da sostituire e dovranno essere espressamente approvate dalla Regione Lazio.

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per le Aziende sanitarie della Regione Lazio Allegato 3 - Capitolato tecnico
--	---

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, la Regione Lazio, tramite il RUP, procederà alla richiesta formale di sostituzione.

La sostituzione dovrà avvenire entro 15 giorni solari dalla richiesta con personale con competenze ed esperienze equivalenti o superiori a quelle del personale da sostituire.

7 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, ove non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Resta inteso che il Broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei, così come previsto dal paragrafo 2. del presente Capitolato Tecnico. Il Broker si impegna a rilasciare agli Enti beneficiari del servizio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle imprese di assicurazione debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'Impresa di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Azienda Sanitaria e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker e/o della compagnia assicuratrice, se così disciplinato in Polizza, sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Azienda Sanitaria stessa.

Infine, resta salva la facoltà discrezionale per l'Azienda Sanitaria di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa circa l'avvenuto pagamento al Broker, che nulla potrà eccepire.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE



**CONVENZIONE
TRA**

Regione Lazio, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145, in persona del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR _____, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con _____ di seguito anche Regione Lazio e/o Committente;

E

L'Impresa _____, con sede in _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore", in persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da _____,

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio è stata indetta una Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- b. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore è risultato in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva per un importo pari al ___% dell'importo complessivo della Convenzione per una somma garantita pari a € _____ e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;



- g. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- h. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal medesimo, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- i. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando le condizioni generali delle prestazioni che verranno richieste dalle singole Aziende Sanitarie e della Regione Lazio (Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria) – d'ora in poi Amministrazioni contraenti - stessa con l'emissione degli Ordinativi di fornitura per la propria parte di competenza (i.e. contratti attuativi) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- j. resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle Premesse e degli Allegati

- 1. Le parti convengono che le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

- 2. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
 - b) **Amministrazioni contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione Lazio e la Regione Lazio (Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria) nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a erogare il servizio e prestare i servizi richiesti;
 - c) **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione e che esegue la fornitura;



- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini del servizio attivato dalle Amministrazioni contraenti stesse attraverso gli Ordinativi emessi con le modalità definite negli atti di gara;
- e) **Ordinativo di fornitura:** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie per la parte di brokeraggio e la Regione Lazio (Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria) per la parte dello studio di fattibilità comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto del servizio di cui alla presente Convenzione;
- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

3. L'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione è regolata:
 - dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
5. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
6. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara, nonché l'esecuzione contrattuale, la stesura e la sottoscrizione della presente Convenzione, la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso conseguenti all'esecuzione della fornitura, nonché l'emissione degli Ordinativi di fornitura relativi al servizio di "Studio di Fattibilità".
7. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione contraente:



- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
- emissione di Ordinativi di fornitura;
- verifica quali-quantitativa di cui all'art. 11 della presente Convenzione;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
- monitoraggio dei servizi e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio.

Articolo 4

Oggetto e importo massimo spendibile

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente i servizi da effettuare nei modi, nei termini e alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara aggiudicata al Fornitore.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare il servizio oggetto dell'affidamento e tutti i servizi connessi nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara e nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo corrispondente al valore dell'offerta economica del Fornitore, pari ad € _____ IVA esclusa.
3. La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni contraenti possono operare le modifiche alla Convenzione e/o agli Ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice e del paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un incremento delle prestazioni per soddisfare le sopravvenute esigenze delle Amministrazioni contraenti che intendessero passare al regime di copertura assicurativa in corso di esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Amministrazione Contraente, tramite proprio rappresentante.
2. L'Azienda Sanitaria - per il servizio di brokeraggio di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico - e la Regione Lazio - per il servizio di "Studio di fattibilità" di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico - utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. contratti attuativi) sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore dei servizi oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti



non legittimati a utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati, mediante apposito modulo presente sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA. Il Fornitore non può dare seguito a Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso la piattaforma, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa.

Articolo 7

Durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura

1. La Convenzione ha durata di 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla piattaforma S.TEL.LA. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
2. L'Ordinativo di fornitura avente oggetto il servizio di studio di fattibilità avrà **durata di 6 mesi** dalla data di emissione da parte della Regione Lazio (Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria).
3. Gli Ordinativi di fornitura aventi oggetto il servizio di brokeraggio avranno **durata di 36 mesi** dalla data di emissione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Qualora alla scadenza della durata della Convenzione, il valore degli Ordinativi di fornitura non abbia raggiunto l'importo massimo spendibile, la durata della stessa potrà essere estesa dalla Stazione Appaltante fino a ulteriori 12 mesi.

Articolo 8

Condizioni di servizio e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad



esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio e del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
11. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:



- a. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione;
- b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
- c. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
- d. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- e. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi;
- f. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio richiesto secondo le modalità stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
2. L'erogazione dei servizi si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente articolo 1.
4. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione della Convenzione, che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati dell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta nella presente Convenzione, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione della Convenzione.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente. Nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria/Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultimo richiesti.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto.



7. Relativamente al pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico al broker, si procederà come riportato nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e in particolare:
- Il pagamento degli stessi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.
 - La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
 - Resta inteso che il Broker si impegna a ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei. Il Broker si impegna a rilasciare agli Enti beneficiari del servizio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle imprese di assicurazione debitamente quietanzate.

Articolo 11

Verifiche e controllo quali/quantitativo

- Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- Le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

- Relativamente al servizio di studio di fattibilità:** i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore in forza della presente Convenzione e del successivo Ordinativo di fornitura sono calcolati sulla base dell'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
- Relativamente al servizio di brokeraggio:** il servizio non comporta per le Amministrazioni Contraenti alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Fornitore resterà a carico delle Compagnie Assicuratrici, sulla base della percentuale di remunerazione, fissa e invariabile per tutta la durata contrattuale, indicata nell'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara. Si specifica inoltre che:
 - La provvigione spettante sarà calcolata applicando la percentuale di remunerazione, fissa e invariabile, prevista per ciascuna polizza assicurativa, ai rispettivi premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.
 - La remunerazione, determinata sulla base della percentuale di provvigione applicata, troverà applicazione e materiale corresponsione in occasione del pagamento effettuato dal Fornitore, in nome e per conto degli Enti, dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico.



- c) Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui le Amministrazioni contraenti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
3. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi erogati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
 4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 codice civile).
 7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura ex articolo 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell'Azienda Sanitaria, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria.

Articolo 13 Revisione prezzi

1. A decorrere dalla seconda annualità di validità della Convenzione, qualora nel corso di esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i prezzi standard rilevati dall'ANAC, gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Regione Lazio contenente l'esito positivo dell'istruttoria svolta al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.



4. In particolare, l'istanza di revisione deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo prog.consumisanitari@pec.regione.lazio.it e deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
5. All'esito dell'istruttoria, la Regione Lazio adotterà un provvedimento con il quale potrà riconoscere la percentuale richiesta, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.
6. La revisione sarà applicata al servizio eseguito successivamente alla data di adozione del provvedimento di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione dei servizi eseguite precedentemente alla medesima e comporterà un aggiornamento dei prezzi unitari offerti, senza generare un incremento dell'importo massimo spendibile della Convenzione.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi per il servizio di studio di fattibilità è effettuato dalla Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento la presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura e al singolo ordine di acquisto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
5. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate delle Amministrazioni contraenti soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per le Amministrazioni contraenti di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari



1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura discendenti dalla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. La Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti verificano che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 16 Trasparenza

- I. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;



- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 17
Inadempimenti e penali**

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, verranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

Inadempienze	Penali	Ente
Ritardo nella consegna dello studio di fattibilità	1 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Regione Lazio
Ritardo nella predisposizione degli atti per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio assicurativo	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Regione Lazio/Azienda Sanitaria
Ritardo nella presa in carico e gestione del programma assicurativo	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria
Ritardo nella trasmissione del report sull'andamento del rischio	0,3 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria
Ritardo per attività di consulenza, ove richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria
Ritardo per le attività di supporto alle funzioni di Risk Management nell'ambito della gestione integrata del rischio e dei modelli Enterprise Risk Management (ERM)	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria
Ritardo nella produzione di pareri di congruità sui contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria
Ritardo nella attività di formazione ed aggiornamento degli operatori indicati dalle Aziende sulle problematiche e la legislazione concernente la materia assicurativa	0,5 per mille del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato	Azienda Sanitaria

2. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura.



3. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
5. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023.
6. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura per grave inadempimento. In tal caso la Amministrazione contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. È fatta salva la facoltà per le Amministrazioni contraenti di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che l'Amministrazione contraente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura per gravi inadempimenti o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18 Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2 codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura.



5. In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Inadempimenti e penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni contraenti.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o la Regione Lazio hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordine di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti/Regione Lazio e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, all'Ordinativo di fornitura e ai singoli ordini di consegna.
3. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti e la Regione Lazio, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione, all'Ordinativo di fornitura e ai singoli ordini di consegna.
4. A tal proposito, il Fornitore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di fornitura e prevedere la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio, sia delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 codice civile.
5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21

Risoluzione e clausola risolutiva espressa



1. La Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di competenza, si riservano di considerare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e/o gli Ordinativi di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l'inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di "fine inadempimento" comunicata dall'Amministrazione mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 codice civile e previa comunicazione scritta al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della garanzia cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e penali";
 - d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura nei seguenti casi:
 - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) nel caso in cui le Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autoritative non consentano la prosecuzione del servizio in tutto o in parte;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) nel caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate da terzi ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) qualora in esito alle verifiche di legge risulti accertata, successivamente alla stipula della Convenzione, la sussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.



4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore delle Amministrazioni contraenti/Regione Lazio contraenti fino a subentro del nuovo fornitore.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia definitiva di spettanza.
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Tra le ipotesi di recesso si annoverano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito, contro il Fornitore, di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) il caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato selezionato;
 - c) il caso in cui taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per



la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti un'ulteriore ipotesi di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché al pagamento del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
6. L' Azienda Sanitaria può altresì recedere da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 5 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
4. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



6. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. Il subappalto è autorizzato dalle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore si impegna a depositare presso le Amministrazioni contraenti medesime, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, le Amministrazioni contraenti non autorizzeranno il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con il subappaltatore.
9. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
12. Fuori dai casi di cui all'articolo 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti possono risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.



OPPURE

1. Non essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta in gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul servizio il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti.
3. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____, **QUALIFICA** _____, il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nei confronti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero cellulare _____, indirizzo PEC, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti.

Articolo 26

Domicilio delle Parti e comunicazioni

1. Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Lazio: _____ PEC _____

Fornitore: _____ PEC _____



2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili a mezzo PEC.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato Tecnico in precedenza richiamate.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti



disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente in caso di registrazione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

Articolo 30

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione della Convenzione

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione, si procede ai sensi dell'articolo 124, comma 1 e comma 2 secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 31

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio e il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 32

Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nella Convenzione; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli



di seguito indicati e contenuti nella Convenzione, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto e importo massimo spendibile; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura; Art. 8 – Condizioni di servizio e limitazione della responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; Art. 12 – Corrispettivi; Art. 13 – Revisione prezzi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e Penali; Art. 18 – Garanzia definitiva; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 – Subappalto; Art. 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 25 - Responsabile della Fornitura; Art. 26 – Domicilio delle Parti e comunicazioni; Art. 27 – Trattamento dei dati personali; Art. 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese Amministrative; Art. 30 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 – Foro competente; Art. 32 – Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Direzione Regionale Programmazione Economica,
Fondi UE, Centrale Acquisti, PNRR*

Il Fornitore*

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 5

MODELLO RELAZIONE TECNICA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 40 (trenta) pagine solo fronte (facciate), esclusi gli allegati sopra richiesti, copertina e indice. L'elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di valutazione discrezionali riportati nella griglia di cui all'Allegato 6.

Copia


CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI DISCREZIONALI

1. **Esperienze analoghe (Criterio 1):** Il giudizio verrà attribuito in funzione delle esperienze condotte presso Enti pubblici e privati riguardanti le attività oggetto del presente appalto.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

2. **Studio di fattibilità - Struttura dell'output (Criterio 2):** Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'output che l'OE si impegna a presentare.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

3. **Studio di fattibilità - Pianificazione delle attività (Criterio 3):** Il giudizio verrà attribuito in funzione del cronoprogramma delle attività che si intendono svolgere ai fini dell'istruttoria, della valutazione dei dati raccolti e della formulazione dell'output.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

4. **Studio di fattibilità - modello organizzativo e competenze (Criterio 4):** il giudizio verrà attribuito in funzione del modello organizzativo - in termini di figure, ruoli e competenze - proposto per lo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dallo stesso operatore.



(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

- 5. Studio di fattibilità - metodologia (Criterio 5):** *Il giudizio verrà attribuito in funzione della metodologia che si prevede di adottare per l'esecuzione dello studio di fattibilità.*

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

- 6. Servizio di brokeraggio - Modalità di supporto per l'affidamento delle gare (Criterio 6):** *Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità e soluzioni previste dall'OE per l'attività di supporto all'Amministrazione nell'affidamento dei servizi assicurativi.*

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____

- 7. Servizio di brokeraggio - modello organizzativo- e competenze (Criterio 7):** *il giudizio verrà attribuito in funzione del modello organizzativo - in termini di figure, ruoli e competenze - proposto per lo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dallo stesso operatore.*

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione _____



8. **Servizio di brokeraggio - Modalità di aggiornamento stato dei rischi, dei sinistri e delle coperture assicurative (Criterio 8):** Il giudizio verrà attribuito in funzione degli strumenti e soluzioni previsti dall'OE al fine di supportare le Aziende Sanitarie nell'attività di aggiornamento dei rischi, dei sinistri e delle conseguenti coperture assicurative.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione_____

9. **Servizio di brokeraggio - Assistenza nella fase contrattuale (Criterio 9):** Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità operative previste dall'OE per l'assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale. Verranno valutati strumenti e soluzioni atti a semplificare l'attività di gestione dei sinistri attivi e passivi durante tutta la fase di esecuzione dei contratti.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione_____

10. **Servizio di brokeraggio - Reportistica (Criterio 10):** Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità di analisi e reportistica periodica sull'andamento della sinistrosità verso le Aziende Sanitarie e verso la Regione, Verranno valutati strumenti e soluzioni previsti (anche informatici) per la rendicontazione, tempistiche di consegna, modalità di accesso e consultazione da parte degli operatori delle AASS.

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della Commissione)

Indicare riferimento alla scheda tecnica o alla documentazione_____


CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI TABELLARI

11. Possesso certificazione SA 8000 (Criterio 11): Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.

- SI []
- No []

(L'Operatore dovrà produrre certificazione in corso di validità. In caso di RTI/Consorzi riportare di seguito le quote di esecuzione di ciascun operatore)

Ragione sociale	Quota di esecuzione

12. Possesso di certificazione di parità di genere o equivalente (UNI/PdR 125:2022)
(Criterio 12): Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.

- SI []
- No []

(L'Operatore dovrà produrre certificazione in corso di validità. In caso di RTI/Consorzi riportare di seguito le quote di esecuzione di ciascun operatore)

Ragione sociale	Quota di esecuzione



**REGIONE
LAZIO**

**GARA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
E BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICA

Allegato 7 - Griglia di valutazione tecnica

N.	Criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	P. TOT	PD	PT	PQ
1	Esperienze analoghe	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle esperienze condotte presso Enti pubblici e privati riguardanti le attività oggetto del presente appalto. Verrà valutato l'eventuale valore aggiunto per la fornitura derivante dalla riapplicazione di tali esperienze.	10	10		
2	Studio di fattibilità - Struttura dell'output	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'output che l'OE si impegna a presentare. Verrà valutata la completezza degli argomenti trattati,	8	8		
3	Studio di fattibilità - Pianificazione delle attività	Il giudizio verrà attribuito in funzione del cronoprogramma delle attività che si intendono svolgere ai fini dell'istruttoria, della valutazione dei dati raccolti e della formulazione dell'output. Verranno valutati tempistiche, soluzioni anche organizzative previste per il rispetto dei tempi e modalità di svolgimento delle attività richieste nel capitolato tecnico	8	8		
4	Studio di fattibilità - modello organizzativo e competenze	il giudizio verrà attribuito in funzione del modello organizzativo - in termini di figure, ruoli e competenze - proposto per lo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dallo stesso operatore. Verranno valutati profili professionali impiegati, le competenze e l'esperienza nel ramo di ciascuna figura relativamente alle attività di istruttoria, valutazione e redazione dello studio, così come richiesto nel Capitolato tecnico	10	10		
5	Studio di fattibilità - metodologia	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle metodologia che si prevede di adottare per l'esecuzione dello studio di fattibilità. Verranno valutate flessibilità, innovatività, applicabilità al contesto e grado di efficacia della stessa in esperienze pregresse.	8	8		
6	Servizio di brokeraggio - Modalità di supporto per l'affidamento delle gare	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità e soluzioni previste dall'OE per l'attività di supporto all'Amministrazione nell'affidamento dei servizi assicurativi. Verranno valutati strumenti e soluzioni previsti a supporto dell'Amministrazione per le attività di predisposizione degli atti di gara, indicazione procedura, gestione chiarimenti, aggiudicazione e stipula degli Ordinatori di fornitura	7	7		
7	Servizio di brokeraggio - modello organizzativo- e competenze	il giudizio verrà attribuito in funzione del modello organizzativo - in termini di figure, ruoli e competenze - proposto per lo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dallo stesso operatore. Verranno valutati profili professionali impiegati, le competenze e l'esperienza nel ramo di ciascuna figura proposta relativamente alle attività richieste dal Capitolato per il servizio di brokeraggio	11	11		
8	Servizio di brokeraggio - Modalità di aggiornamento stato dei rischi, dei sinistri e delle coperture assicurative	Il giudizio verrà attribuito in funzione degli strumenti e soluzioni previsti dall'OE al fine di supportare le Aziende Sanitarie nell'attività di aggiornamento dei rischi, dei sinistri e delle conseguenti coperture assicurative	8	8		
9	Servizio di brokeraggio - Assistenza nella fase contrattuale	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità operative previste dall'OE per l'assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale. Verranno valutati strumenti e soluzioni atti a semplificare l'attività di gestione dei sinistri attivi e passivi durante tutta la fase di esecuzione dei contratti	8	8		
10	Servizio di brokeraggio - Reportistica	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità di analisi e reportistica periodica sull'andamento della sinistrosità verso le Aziende Sanitarie e verso la Regione, Verranno valutati strumenti e soluzioni previsti (anche informatici) per la rendicontazione, tempistiche di consegna, modalità di accesso e consultazione da parte degli operatori delle AASS	8	8		

Allegato 7 - Griglia di valutazione tecnica

N.	Criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	P. TOT	PD	PT	PQ
11	Possesso certificazione SA 8000	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>-SI: Punteggio max -NO: 0 punti</p> <p><i>Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</i></p>	2		2	
12	Possesso di certificazione di parità di genere o equivalente (UNI/PdR 125:2022)	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>- Si: punteggio max - No: 0 punti</p> <p><i>Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</i></p>	2		2	

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 7A

MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

MODELLO I - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISCRIZIONE CCIAA

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTATE O SOGGETTO MUNITO DI PROCURA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Compilare in stampatello tutte le sezioni

Il/La sottoscritt_

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
CODICE FISCALE			



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

COLLEGIO SINDACALE

(sindaci effettivi e supplenti)

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

**REGIONE
LAZIO****ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA***Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio***SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)*****

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

***** **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.(cfr. **circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

**** Organismo di vigilanza:** l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***** Socio di maggioranza:** si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.

**REGIONE
LAZIO****ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA***Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio***MODELLO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011**
*(Autocertificazione antimafia)***LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 85 DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011***(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)*

I sottoscritt_ (nome e cognome)
 nat_ a
 Prov. il residente
 in via/piazza
 n. Codice fiscale
 , in qualità
 di della
 società

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante (*)

(Se non firmata digitalmente, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

**REGIONE
LAZIO****ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA***Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio***MODELLO 3- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI
MAGGIORENNI (ART. 85, COMMA 3, D.LGS. N. 159/2011)****LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 85
DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritt_ (nome e cognome)
 nat_ a
 Prov. il residente
 in via/piazza
 n. Codice fiscale
 di , in qualità
 della
 società

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità di non avere nessun familiare convivente maggiorenne

OPPURE

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante

(Se non firmata digitalmente, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 7A MODELLI PER VERIFICHE EX ARTICOLI 94-95 E ANTIMAFIA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E
BROKERAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 7B

ELENCO SOGGETTI DA CONTROLLARE

